



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge in materia di protezione civile.

Repertorio atti n. 30/CU del 18 marzo 2026.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta del 18 marzo 2026:

VISTO l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTA la nota prot. DAGL n. 1667 del 30 gennaio 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 1772, con la quale il Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso il disegno di legge in titolo, approvato nella riunione del Consiglio dei ministri del 28 ottobre 2025, corredato delle prescritte relazioni e munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine dell'espressione del parere di questa Conferenza, rappresentando l'urgenza dell'espressione del suddetto parere, atteso che il Consiglio dei ministri ha deliberato la procedura in via d'urgenza, a norma dell'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e facendo presente che il medesimo disegno di legge è stato contestualmente trasmesso, con riserva, al Dipartimento per i rapporti con il Parlamento per i seguiti di competenza;

VISTA la nota prot. DAR n. 1845 del 30 gennaio 2026, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso il predetto disegno di legge e i relativi allegati sopra citati alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 11 febbraio 2026;

VISTA la comunicazione del 10 febbraio 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 2591, e trasmessa nella medesima data, con nota prot. DAR n. 2599, alle amministrazioni statali interessate, all'ANCI e all'UPI, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione protezione civile della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha inviato un documento contenente le proprie proposte emendative, relative al testo del disegno di legge in titolo;

VISTA la comunicazione del 10 febbraio 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 2589, e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 2600, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e all'UPI, con la quale l'ANCI ha trasmesso un documento contenente le proprie proposte emendative, relative al testo del disegno di legge in titolo;

VISTA la comunicazione del 20 febbraio 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 3429 e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 3432, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, con la quale il Settore CF



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

legislativo del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, facendo seguito alla riunione tecnica dell'11 febbraio 2026, ha trasmesso un documento contenente “i pareri del Governo”, salvi i profili finanziari di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, relativi alle proposte emendative formulate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dall'ANCI, per l'esame del quale è stata convocata una riunione tecnica per il giorno 23 febbraio 2026;

VISTA la comunicazione del 23 febbraio 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 3454, e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 3457, alle amministrazioni statali interessate, all'ANCI e all'UPI, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione protezione civile della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso, in previsione della suddetta riunione tecnica del 23 febbraio 2026, un documento contenente ulteriori proposte emendative relative al testo del disegno di legge in titolo;

VISTA la comunicazione del 26 febbraio 2026, acquisita, in pari data, al protocollo DAR n. 3831, e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 3835, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e all'UPI, con la quale l'ANCI, facendo seguito alla riunione tecnica del 23 febbraio 2026, ha trasmesso un documento contenente ulteriori proposte emendative relative al testo del disegno di legge in titolo;

VISTA la comunicazione del 17 marzo 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 5166 e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 5170, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, con la quale il Settore legislativo del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare ha trasmesso un documento contenente “i pareri del Governo”, salvi i profili finanziari di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, relativi alle proposte emendative formulate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dall'ANCI;

CONSIDERATO che nel corso della seduta del 18 marzo 2026 di questa Conferenza:

- le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso parere favorevole con emendamenti non condizionanti, riportati nel documento trasmesso, che, allegato al presente atto (allegato 1), ne costituisce parte integrante;
- l'ANCI ha espresso parere favorevole, con una proposta di riformulazione relativa all'articolo 6 del provvedimento in titolo, concernente le linee guida e la responsabilità penale nelle attività di protezione civile, riportata nel documento trasmesso che, allegato al presente atto (allegato 2), ne costituisce parte integrante;
- l'UPI ha espresso parere favorevole;
- il rappresentante del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, in merito alle proposte emendative formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ha rappresentato che le stesse riproducono richieste che sono già state assentite dal Governo, in alcuni casi con riformulazione, salvi i profili finanziari di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze mentre, in merito alle osservazioni formulate dall'ANCI, nel rappresentare che trattasi, principalmente, di questioni già considerate, in sede tecnica, non coerenti con l'impianto del



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

disegno di legge in questione, ha preso atto della richiesta di approfondimenti, al fine di darvi seguito;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge in materia di protezione civile.

Il Segretario
Cons. Paola D'Avena

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME



26/27/CU09/C13

POSIZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

Punto 09) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province esprime parere favorevole sullo schema del disegno di legge con le seguenti proposte emendative:

Emendamento 01 - art 1, comma 1 (proposta additiva)

All'articolo 1, comma 1, le parole:

“e degli altri enti”

sono sostituite dalle seguenti parole:

“, nonché delle altre componenti regionali facenti parte del sistema di protezione civile , e degli altri enti e Agenzie”

Relazione illustrativa

Nei sistemi regionali le funzioni di Protezione Civile possono essere organizzate in varie enti/strutture, alle quali ricondurre le specificità del DDL

Emendamento 02 - art 1, comma 2 lettera b) - (proposta sostitutiva)

La lettera b) dell'articolo 1, comma 1, è così sostituita:

“b) il trattamento economico, ivi incluse le indennità di funzione, di missione e di pronto intervento, nonché l'utilizzo dei mezzi propri o dell'amministrazione, in relazione all'impiego operativo in attività di previsione, prevenzione, in vista degli eventi di cui all'articolo 7 del codice della protezione civile, emergenza o in esercitazioni, nonché l'orario di lavoro ordinario e straordinario ivi incluse le turnazioni e la reperibilità, da intendersi al di fuori della omni comprensibilità per i Dirigenti e i titolari di Elevata Qualificazione, ai sensi degli articoli 2 e 4.”.

Relazione illustrativa

L'operatività in condizioni di emergenza e le necessità di pronto impiego necessitano di una disciplina specifica e differenziata anche dei mezzi propri e dell'amministrazione.

Inoltre, il trattamento economico, le relative indennità, nonché il lavoro straordinario, le turnazioni e la reperibilità sono elementi che necessitano di essere valorizzati anche per i Dirigenti e titolari di Elevata Qualificazione, oltre il carattere di omnicomprensività d'incarico con differenziazione rispetto alle altre sezioni contrattuali.

Emendamento 03 - art 1, comma 3-bis) - (proposta additiva)

Al comma 1, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

“3-bis. In coerenza con quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono fatte salve le forme e condizioni particolari di autonomia attribuite ai sensi dell’articolo 116, comma 3, della Costituzione”.

Relazione illustrativa

L’inserimento fa salvo quando verrà stabilito nelle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’art. 116, terzo comma della Costituzione e della legge n. 86/2024.

Emendamento 04 - art 2, comma 2 - (proposta additiva)

All’articolo 2, comma 2, dopo le parole:

“funzioni di coordinamento operativo in attività di”

sono aggiunte le seguenti parole:

“previsione, prevenzione, in vista degli eventi di cui all’articolo 7 del codice della protezione civile,”

Relazione illustrativa

L’inserimento fa salvo quando verrà stabilito nelle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’art. 116, terzo comma della Costituzione e della legge n. 86/2024.

La prontezza operativa e la necessità di pronto impiego necessitano di una disciplina specifica e differenziata anche nelle attività di previsione, prevenzione e in vista di un evento di protezione civile.

Emendamento 05 - art 2, comma 4 - (proposta additiva)

All’articolo 2, comma 4, dopo le parole:

“di quanto previsto dall’articolo 1, comma 2,”

sono aggiunte le seguenti parole:

“anche in deroga al principio di onnicomprensività per i titolari di Elevata Qualificazione.”

Relazione illustrativa

Il trattamento economico, le indennità, e il lavoro straordinario, sono elementi che, in determinate circostanze, possono essere valorizzati anche per i titolari di Elevata Qualificazione, per le quali varrebbe il principio generale del carattere di onnicomprensività dell’incarico.

Emendamento 06 - art 4, comma 2 - (proposta additiva)

All’articolo 2, comma 2, dopo le parole:

“di quanto previsto dall’articolo 1, comma 2,”

sono aggiunte le seguenti parole:

“anche in deroga al principio di onnicomprensività dell’incarico dirigenziale.”

we

Relazione illustrativa

Il trattamento economico, le indennità, e il lavoro straordinario, sono elementi che, in determinate circostanze, possono essere valorizzati anche per i titolari di incarico dirigenziale, per i quali varrebbe il principio generale del carattere di omnicomprensività dell'incarico,

Emendamento 07 - art 6, comma 4, lettera b) - (proposta additiva)

Alla lettera b) dell'articolo 6, comma 4, le parole:

“e degli altri enti”

sono sostituite dalle seguenti parole:

“nonché delle altre componenti regionali facenti parte del sistema di protezione civile degli altri enti e Agenzie”

Relazione illustrativa

Nei sistemi regionali le funzioni di Protezione Civile possono essere organizzate in varie enti/strutture, alle quali ricondurre le specificità del DDL.

Roma, 17 marzo 2026

CF

18 marzo 2026
MINISTERO DELL'INTERNO
CF



Conferenza Unificata 18 marzo 2026

Punto 9) odg

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge in materia di protezione civile.

ANCI esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal Governo e dalle Amministrazioni coinvolte nel percorso di definizione del provvedimento, che rappresenta un passo avanti significativo nel rafforzamento del Servizio nazionale di protezione civile.

Si valutano positivamente le disposizioni in materia di personale e inquadramento, che rappresentano un primo riconoscimento delle specificità delle funzioni svolte dagli enti locali nell'ambito del sistema di protezione civile, disposizione che se verrà accompagnata da impegno di risorse a sostegno potrà rafforzare la capacità operativa di risposta alle emergenze a livello territoriale. In merito alla gestione delle emergenze **si registra anche positivamente l'accoglimento dell'istanza presentata dall'ANCI relativa alla dilatazione dei termini per le variazioni di bilancio connesse agli interventi in somma urgenza.**

Rispetto all'intervento normativo volto ad affrontare il tema della responsabilità nelle attività di protezione civile, che risponde anche ad un'esigenza da tempo rappresentata dagli enti territoriali, alla luce di approfondimenti giuridici svolti e di un confronto con le principali città, **ANCI ritiene che, con specifico riferimento alla disciplina della responsabilità penale di cui all'articolo 6 del provvedimento (nuovo articolo 42-ter del Codice della protezione civile), permangano alcuni profili che appaiono meritevoli di ulteriore valutazione istruttoria**, che assumono rilievo ai fini dell'effettiva applicabilità della disciplina e della piena operatività delle strutture territoriali del Servizio nazionale di protezione civile.

Per tali ragioni, considerato che il Governo ha espresso un parere contrario "allo stato" su alcune delle proposte in materia di responsabilità penale, che rappresenta un tema molto importante e complesso, aprendo a possibili riformulazioni, **si ritiene necessario un ulteriore approfondimento nell'ambito di un Tavolo di confronto sulla disciplina della responsabilità penale**, anche in vista della attuazione della legge delega n. 167/2025 in scadenza il prossimo novembre 2026.

Tutto ciò premesso, ANCI esprime **parere favorevole con le osservazioni di seguito riportate.**

CONFERENZA UNIFICATA 18 MARZO 2026 - OSSERVAZIONI ANCI

ART. 6 <i>(Linee guida e responsabilità penale nelle attività di protezione civile)</i>		
1	Al codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dopo l'articolo 42, sono inseriti i seguenti articoli: «Art. 42-ter (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali nelle attività di protezione civile). – 1. Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale sono commessi nell'esercizio delle attività di protezione civile dalle autorità di protezione civile, dal personale di protezione civile o dai volontari di protezione civile, si applicano le pene previste dagli stessi articoli 589 e 590 del codice penale, salvo quanto disposto dal presente articolo. 2. Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche nelle attività di protezione civile, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida o le citate buone pratiche risultino adeguate alle specificità del caso concreto. 3. Nell'accertamento della colpa o del suo grado si tiene conto anche della soglia di incertezza scientifica e del contesto d'urgenza nei quali vengono effettuate le valutazioni e adottate le decisioni nonché dei limiti correlati alle disponibilità di dati e di strumenti di monitoraggio e di analisi, alle capacità tecnologiche disponibili e ai vincoli derivanti dalle risorse umane, strumentali e finanziarie.	Si propone una nuova formulazione dell'articolo 42-ter, che preveda in merito alla punibilità per imperizia, in sostituzione dell'attuale formulazione che rinvia a linee guida future, non ancora definite, con rischio di incertezza applicativa e deficit di tassatività, il riferimento a fonti già vigenti e conoscibili, che garantisce maggiore certezza giuridica, uniformità interpretativa e tutela dell'operatore pubblico, evitando valutazioni ex post fondate su parametri indefiniti. Si chiede poi di introdurre il principio di autoresponsabilità del cittadino, valorizzando il rispetto delle misure di autoprotezione e delle prescrizioni ufficiali. Contestualmente si codifica il principio del limite di esigibilità della condotta, ancorando la graduazione della responsabilità alle reali condizioni operative, informative e organizzative in cui le decisioni vengono assunte in emergenza ai fini non più dell'esclusione della punibilità ma appunto per la graduazione della responsabilità.
	«Art. 42-ter (Responsabilità colposa nelle attività di protezione civile). – 1. Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del Codice penale sono riconducibili alle autorità di protezione civile, al personale di protezione civile o ai volontari di protezione civile, in costanza delle attività emergenziali di cui all'articolo 7, la punibilità per imperizia è esclusa quando nell'esercizio delle attività di valutazione, decisione, direzione, coordinamento e gestione degli interventi, ci sia attenuti alle direttive e alle indicazioni operative di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nonché alle buone pratiche individuate dall'Osservatorio di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del medesimo decreto, purché adeguate alle specificità del caso concreto. 2. Nell'accertamento della colpa o del suo grado si tiene conto anche della soglia di incertezza scientifica e del contesto d'urgenza nei quali vengono effettuate le valutazioni e adottate le decisioni nonché dei limiti correlati alle disponibilità di dati e di strumenti di monitoraggio e di analisi, alle capacità tecnologiche disponibili e ai vincoli derivanti dalla disponibilità delle risorse umane, strumentali e finanziarie. Per la graduazione-della responsabilità si tiene anche conto del ruolo, delle competenze e delle informazioni effettivamente disponibili al momento dell'evento, nonché dell'organizzazione dell'ente interessato e della necessità di assumere decisioni immediate in contesti emergenziali e di eventuali violazioni da parte della vittima dei canoni di prudenza e di autoprotezione o se la stessa abbia omissso di attenersi alle prescrizioni o raccomandazioni impartite dalle autorità di protezione civile, in coerenza con gli strumenti di pianificazione, emanate in ricorrenza delle situazioni di emergenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 1 del 2018.	

ac